



	<p style="text-align: center;">Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele II</p> <p>Via F. Lussana, 2 – 24121 Bergamo – ☎035 23 71 71 ☎ 035 21 52 27 ✉ segreteria@vittorioemanuele.org - Cod. Mecc. BGTD030002 Posta Elettronica Certificata: bgtd030002@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Circ. n. 034

Bergamo, 03 ottobre 2015

Al personale docente dei corsi diurni e casa circondariale (OL)
Al personale ATA (CART)

Oggetto: art. 508 del D.Lvo 297/94 e D.Lvo n. 165/2001 – disciplina delle incompatibilità

Con la presente, per un'adeguata e consapevole presa d'atto, onde evitare spiacevoli sanzioni, si riepilogano i principi che regolano le prestazioni d'opera del personale in servizio negli Istituti scolastici statali.

Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

La funzione docente e di ogni altra categoria di personale della scuola non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.

Il personale che assuma altro incarico pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.

L'assunzione della nuova occupazione comporta la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.

Il personale della scuola non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il divieto di cui al comma 10 art. 508 del D.Lvo 297/94 non si applica nei casi di società cooperative; pertanto, si desume che il docente può partecipare a società cooperative, ma non può:

- esercitare attività commerciale, industriale e professionale
- assumere o mantenere impieghi presso privati
- accettare cariche in società a fini di lucro.

Queste norme valgono sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato, sia per coloro che lavorano con contratto a tempo determinato (30/06, 31/08, o supplenze brevi)

Il personale che contravviene ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal Dirigente Scolastico a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza.

Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Pur restando fermo il divieto assoluto per il dipendente pubblico di instaurare ulteriore rapporto di lavoro dipendente con altra amministrazione pubblica (così come stabilito dall'art. 508 comma 7 T.U. 297/94), la cumulabilità di impiego pubblico e privato, è parzialmente ammessa dalle deroghe legislative introdotte in materia di lavoro *part-time*.

A questo proposito l'art 53 del D. lgs. 165/01 esclude dall'applicazione del regime delle incompatibilità tutti i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.

Pertanto, i docenti assunti a tempo indeterminato che hanno trasformato il rapporto di lavoro in *part-time*, possono, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, esercitare altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 36 del CCNL 24.07.2003).

Il medesimo criterio si applica ai docenti a tempo determinato, assunti per un orario di lavoro che non superi il 50% dell'orario obbligatorio dei docenti a T.I.

In entrambi i casi, sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Sono, invece, compatibili per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50% le seguenti attività che consentono la fruizione di diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali :

- partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione
- attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato)
- attività, anche con compenso, espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero (collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali)
- attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate
- incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo
- incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali
- partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato)
- incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale
- collaborazioni plurime con altre scuole
- attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio incarichi presso le commissioni tributarie
- incarichi come revisore contabile.

Perché l'attività possa considerarsi di tipo libero professionale è necessario che sia prevista l'iscrizione ad uno specifico albo professionale o ad un elenco speciale.

Ai fini del riconoscimento di quanto sopra, chiunque fosse interessato deve produrre la documentazione indicata entro e non oltre il **9 ottobre 2015**, indirizzandola allo scrivente e consegnandola alla sig.ra Maria Filisetti (ufficio personale). Resta inteso che il personale richiedente **non può iniziare o attivare** alcun incarico prima di aver ricevuto l'autorizzazione scritta prevista e la cui validità è da intendersi limitata all'anno scolastico di riferimento.

Si ricorda che, anche per esercitare la libera professione, si deve richiedere l'autorizzazione. La domanda deve essere presentata sempre entro il 9 ottobre 2015.

Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Lorena Peccolo)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93